



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Bilanci Contabilità Risorse umane

REGISTRO GENERALE

nr. 505 Del 28/06/2019

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico cat. D1, a tempo pieno e indeterminato. Annullamento d'ufficio e in via di autotutela della prova scritta tenutasi il 15 aprile 2019 ex art. 21nonies della Legge 241/1990

IL RESPONSABILE

Premesso che

con determinazione del Responsabile dell'Area Bilanci Contabilità Risorse umane n. 770 del 11/10/2018 è stato approvato il bando del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto Istruttore direttivo tecnico cat. D1, a tempo pieno e indeterminato;

il bando suddetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 27/11/2018 al 31/1/2019 al n. 1729, sul sito Istituzionale dell'Ente dal 27/11/2018, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 21/12/2018, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR) n. 60 del 11/12/2018;

che entro la data del 23/1/2019, termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, sono pervenute n. 152 domande;

con determinazione del Responsabile dell'Area Bilanci Contabilità Risorse umane n. 173 del 1/3/2019, è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

con determinazione del Responsabile dell'Area Bilanci Contabilità Risorse umane n. 248 del 26/3/2019, si è proceduto all'approvazione dell'ammissibilità delle domande;

l'art. 8 del bando prevede che l'ammissione alla procedura di selezione è comunicata agli interessati contestualmente alla comunicazione della data e luogo di svolgimento della prova esclusivamente tramite avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Marsciano e sul sito web ufficiale (www.comune.marsciano.pg.it) e che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge;

in data 25/3/2019 è stato pubblicato apposito avviso con l'indicazione del diario delle prove d'esame, che si riporta di seguito, unicamente nel sito web istituzionale del Comune di Marsciano (sezione "Concorsi" a cui si perviene tramite accesso alla home page) e non anche nell'apposita sezione che ospita l'Albo pretorio:

- **1^ Prova Scritta:** 15 aprile 2019- ore 8.00 e seguenti presso Centro Congressi "A.Capitini", ubicato in Perugia Via Centova 4

- **2^ Prova Scritta** : 9 maggio 2019- ore 8.00 e seguenti presso Centro Congressi "A.Capitini", ubicato in Perugia Via Centova 4

- **Prova Orale** : dal 20 maggio 2019 presso sede Municipale, Largo Garibaldi 1, 06055 Marsciano (PG)

in data 15/4/2019 si è svolta la prima prova scritta che è stata superata da 11 partecipanti;

in data 29/4/2019 è stato pubblicato apposito avviso di differimento della seconda prova scritta al 14 maggio 2019;

nell'imminenza della seconda prova scritta è emerso che, come sopra accennato, la pubblicazione dell'avviso relativo al calendario delle prove, avvenuta in data 25/3/2019, per mero disguido di carattere tecnico, è stata effettuata soltanto nel sito web ufficiale del Comune **e non anche** nell'apposita sezione che ospita l'Albo Pretorio, così come invece prescritto in via cumulativa dall'art. 8 del Bando;

in conseguenza di ciò, l'ufficio personale, con avviso pubblicato in data 13/5/2019 ha provveduto immediatamente a sospendere la seconda prova scritta rinviando il suo svolgimento a data da definire, in attesa di valutare il da farsi;

Considerato che, a seguito di un più approfondito esame della vicenda, l'Amministrazione ha ritenuto di procedere in autotutela in ordine alla riscontrata illegittimità prodottasi in punto di comunicazione del diario delle prove di concorso, per cui con note del 17/5/2019 ha provveduto a comunicare agli 11 candidati che avevano superato la prima prova scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'annullamento in via di autotutela della prima prova scritta del concorso di che trattasi;

Considerato altresì che i candidati ing. Michele Valigi (prot. n. 00161185 del 24/5/2019), Simone Balestro (prot. n. 0016640 del 28/5/2019) e Sara Moretti (prot. n. 0017420 del 4/6/2019) hanno fatto pervenire memorie ed osservazioni ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/1990;

Ritenuto che le osservazioni presentate non possano essere accolte per le seguenti motivazioni:

1. l'art. 8 del bando ha previsto, quale forma di notifica ad ogni effetto di legge dell'ammissione al concorso e del diario delle prove di esame, una duplice e contestuale modalità di pubblicazione e cioè la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Marsciano e nel sito web ufficiale. La scelta operata dal bando, quale *lex specialis* del concorso, per una forma cumulativa di pubblicità trova la sua evidente giustificazione, in ossequio al noto canone del *favor participationis*, nella necessità di garantire la più ampia conoscibilità e diffusione del provvedimento di ammissione alla procedura e del diario delle prove che i candidati avrebbero dovuto svolgere;
2. per l'effetto, i candidati avrebbero potuto verificare, in maniera alternativa, le notificazioni inerenti il concorso attraverso due distinte sezioni del sito e due indirizzi informatici diversi. L'accidentale mancata pubblicazione della fondamentale comunicazione di ammissione e del diario delle prove concorsuali nella sezione che ospita l'Albo pretorio ha, quindi, comportato che i partecipanti alla procedura che avessero rivolto la loro attenzione esclusivamente verso tale sezione del sito ed all'indirizzo corrispondente, non sono venuti a conoscenza dell'avviso con cui si comunicava la data della prova scritta con ciò subendo un'evidente lesione del proprio interesse a partecipare alla procedura concorsuale nonostante avessero fatta tempestiva domanda di partecipazione;
3. più nel dettaglio, alla stregua dell'univoco contenuto del bando, taluni partecipanti

potrebbero aver previamente memorizzato nel proprio *browser* di riferimento l'indirizzo digitale corrispondente all'Albo pretorio così da accedere periodicamente, direttamente ed esclusivamente a tale pagina senza doverla raggiungere transitando attraverso la *home page* del sito istituzionale del Comune e la sezione "Concorsi"; con la conseguenza che, per costoro, la legale conoscenza dell'ammissione alla procedura e del diario delle prove di esame non si è mai perfezionata, impedendo la presenza nella sede deputata per lo svolgimento della prova concorsuale;

4. l'annullamento della prova già sostenuta è diretto, quindi, a salvaguardare l'interesse, attuale e concreto del Comune ad eliminare un'illegittimità che, avendo leso la posizione soggettiva di coloro che hanno riposto un legittimo affidamento nel tenore del Bando, ha compromesso la massima partecipazione alla procedura concorsuale e, in sintesi, i canoni di efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa. A ciò si aggiunga che l'interesse pubblico, concreto ed attuale, dell'Amministrazione può in questo caso essere perseguito esclusivamente ripristinando le condizioni di *par condicio* tra i candidati all'espletamento della prova concorsuale, mettendo cioè nelle medesime condizioni coloro che hanno inteso informarsi delle fasi concorsuali accedendo al sito web del Comune e coloro che, legittimamente, hanno inteso affidarsi invece alla diversa pagina corrispondente all'Albo pretorio. Il tutto, per evidenti ragioni, può essere utilmente perseguito solo intervenendo il prima possibile e cioè prima che, con il prosieguo della procedura concorsuale, vadano a consolidarsi posizioni soggettive qualificate derivanti dagli esiti del Concorso che potrebbero poi essere messe in discussione da impugnative giurisdizionali fondate proprio sulla questione della pubblicazione on-line, con ogni intuibile, ulteriore lesione dell'interesse pubblico ad una celere definizione della procedura ed alla, altrettanto celere, copertura della posizione lavorativa nell'organico dell'Ente oggi vacante;
5. nella predetta valutazione dell'interesse pubblico si è, altresì, tenuto conto dell'impossibilità di ristabilire la *par condicio* e la massima partecipazione mediante misure alternative all'annullamento immediato della prova scritta già sostenuta. In ambito concorsuale vige, infatti, il superiore principio secondo cui le prove scritte devono essere le stesse per tutti i candidati e, soprattutto, devono essere svolte simultaneamente da costoro, con l'effetto che soltanto la ripetizione della prova annullata, preceduta dalla corretta predisposizione delle modalità di notifica come da bando, è in grado di attuare compiutamente il suddetto principio;
6. quanto alla comparazione tra tutti gli interessi in gioco ove interessati da una determinazione di annullamento della prova scritta, si ritiene prevalente quello, di natura pubblica, a che, come detto, la legittimità della procedura venga ristabilita in uno stadio assolutamente iniziale della procedura concorsuale che si articola attraverso due prove scritte ed una prova orale, piuttosto che ciò avvenga una volta svolto l'intero *iter* procedimentale. Proprio perché, infatti, è prevista una pluralità di prove, non può dirsi sufficientemente e definitivamente qualificata la posizione di coloro che abbiano superato solo la prima prova concorsuale, sicché, a fronte del soddisfacimento del superiore interesse pubblico nei termini sopra visti, risulta tollerabile il sacrificio imposto a questi ultimi e consistente soltanto nel ripetere l'unica prova svolta;
7. non è corretto ritenere che la determinazione di annullare in autotutela la prova finirebbe con il porre nel nulla la legittimità della pubblicazione avvenuta soltanto nel sito web dell'Ente. Le due modalità di pubblicazione, proprio perché previste dal Bando in via cumulativa e non alternativa, avrebbero dovuto necessariamente essere espletate entrambe onde poter qualificare, sia l'una che l'altra, come singolarmente legittime;
8. la determinazione di annullare la prova per i motivi sopra detti non si pone, poi, in contrasto con l'art. 18 del bando: le ipotesi ivi contemplate, infatti, non possono rappresentare un'elencazione tassativa a fronte delle molteplici e non previamente ipotizzabili situazioni nelle quali, al ricorrere di una determinata illegittimità, si rende necessario attivare il

- generale potere di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies, L. n. 241/1990;
9. non si ravvisa inoltre alcuna violazione e/o incongruità tra la causa dell'annullamento in autotutela e il disposto dell'art. 5, comma 2 del Regolamento comunale disciplinante le forme selettive per l'accesso all'impiego. Tale disposizione, nel prevedere che l'adeguata e sufficiente informazione delle comunicazioni concorsuali possa avvenire "*in uno o più dei seguenti modi*" (tra cui, per l'appunto, il ricorso all'Albo pretorio e al sito web del Comune) lascia assolutamente libera l'amministrazione di stabilire che, in una determinata situazione, si debba fare riferimento cumulativamente a due distinte modalità di conoscenza legale;
 10. nessuna rilevanza possono obiettivamente avere le considerazioni, di carattere meramente statistico, circa il numero di coloro che hanno chiesto di partecipare alla procedura, la percentuale di coloro che hanno effettivamente partecipato e la percentuale di coloro che hanno superato la prova, ritenute in linea con le percentuali di procedure analoghe. Anche la semplice eventualità che uno solo, tra coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, sia stato leso dalla omessa indicazione nell'Albo pretorio della data delle prove esame deve ritenersi sufficiente ad integrare la lesione dei principi di cui si è detto e la necessità di procedere in autotutela per tutti i motivi più sopra visti;
 11. nel sottoporsi ad una procedura concorsuale ciascun partecipante assume automaticamente anche il necessario rischio di dover ripetere prove già sostenute nel caso di autotutela e/o di annullamento di natura giurisdizionale. Trattasi di eventualità assolutamente fisiologiche che non possono integrare valido motivo per soprassedere dall'autotutela anche in considerazione, da un lato, dello stadio iniziale della procedura e, dall'altro lato, della necessità - si ribadisce - di fare svolgere a tutti i candidati la medesima prova scritta in un unico contesto temporale;
 12. non meno infondato è il rilievo secondo cui sarebbe rientrata nella diligenza minima di ciascun partecipante alla procedura l'attivarsi, nel proprio esclusivo interesse, mediante una verifica in entrambe le sezioni del sito istituzionale dell'Ente. La previsione, chiara ed univoca, circa la natura cumulativa delle due distinte modalità di pubblicazione è stata di per sé sufficiente ad ingenerare un più che legittimo affidamento, purtroppo violato, ad una pubblicazione anche nella sezione del sito che ospita l'Albo pretorio
 13. si ribadisce, infine, che il principio di conservazione degli atti richiamato nelle osservazioni di parte è sicuramente recessivo ogni qual volta, alla legittimità violata, debba fare seguito una nuova ed integrale attività. Evenienza che sicuramente si ravvisa nel caso di specie, là dove la prova scritta è soggetta all'inderogabile principio della unicità e contestualità di svolgimento per tutti i candidati a presidio della parità di trattamento, nonché dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Ritenuto pertanto di procedere relativamente al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto Istruttore direttivo tecnico cat. D1, a tempo pieno e indeterminato, **all'annullamento, d'ufficio e in via di autotutela**, della prova scritta tenutasi il giorno 15 aprile 2019 per le motivazioni sopraesposte;

Visto l'art. 21- *nonies* della legge n. 241/1990 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990;
- 2) di procedere all'annullamento d'ufficio e in via di autotutela, della prova scritta tenutasi il giorno 15 aprile 2019 del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto Istruttore direttivo tecnico cat. D1, a tempo pieno e indeterminato;

- 3) di riservarsi di adottare successivi provvedimenti per il prosieguo della procedura concorsuale;
- 4) di comunicare il presente provvedimento ai candidati del concorso attraverso comunicazione da inoltrare via pec a tutti i candidati e qualora sprovvisti, a mezzo raccomandata r.r.;
- 5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Umbria da proporre entro giorni 60 dalla sua conoscenza legale, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni;
- 6) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge.

L'Istruttore:Dott.ssa Sabrina Chiappinelli

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:

FAVOREVOLE

Il Responsabile di Area
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

OGGETTO:Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico cat. D1, a tempo pieno e indeterminato. Annullamento d'ufficio e in via di autotutela della prova scritta tenutasi il 15 aprile 2019 ex art. 21nonies della Legge 241/1990

Servizio Finanziario

Si appone, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il seguente parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Si appone, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il seguente visto di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CHIAPPINELLI SABRINA

CODICE FISCALE: IT:CHPSRN66A53E975D

DATA FIRMA: 28/06/2019 09:36:08

IMPRONTA: 39356234376466353230636633663535623066656361393239326664636637373231653866386264